



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

nella persona del dott. Giampiero Caliendo pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da

, residente in Settimo Torinese (TO),

ed elettivamente domiciliato in Settimo Torinese (TO), via Leinì 23 presso lo studio del suo difensore avv. Alessandro Alfonzo

Parte ricorrente

contro

Agenzia delle Entrate - Riscossione (P.I. 13756881002), con sede in Roma, via Grezar 14 ed elettivamente domiciliata

Parte convenuta

*

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.

- **Opposizione ad intimazione di pagamento**

Agenzia Entrate – Riscossione

Ufficio provinciale di Foggia

del 07.10.22 notificata il 16.01.23

Su cartella esattoriale

- notificata il 25.03.14
- notificata il 14.10.15
- notificata il 21.12.15

*

Conclusioni delle parti

Per parte opponente: accogliere l'opposizione ed annullare il provvedimento impugnato, in subordine ridurre l'entità del credito azionato, con distrazione delle spese di lite.

Per parte resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione: respingere l'opposizione poiché infondata, con distrazione delle spese di lite,

Fatto e svolgimento del Giudizio

Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento di cui all'oggetto.

Nelle proprie difese il ricorrente lamentava sostanzialmente:

- Intervenuta prescrizione del credito;
- Incompetenza territoriale del concessionario alla riscossione A.D.E.R. Ufficio provinciale di Foggia;
- Carenza di potere del firmatario dell'atto;
- Omessa ovvero insufficiente indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora;



Parte convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata, con distrazione delle spese di lite.

All'udienza di prima comparizione del 18.10.23, previa discussione, la causa è stata trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra i vari motivi di opposizione parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato poiché emesso da soggetto territorialmente incompetente.

Ciò in quanto al tempo della sua emissione (07.10.22) e notifica (16.01.23) il domicilio fiscale del ricorrente era in Settimo Torinese (TO) e pertanto l'unico soggetto legittimato a tali incumbenti era da individuarsi nell'ufficio provinciale A.D.E.R. di Torino e non, come invece avvenuto, in quello di Foggia.

La residenza – domicilio fiscale come descritta dal ricorrente è circostanza non contestata da parte resistente.

Ciò premesso si aderisce all'orientamento giurisprudenziale per il quale ogni atto impositivo (dovendosi ritenere tale anche l'intimazione di pagamento oggetto di causa) deve essere emesso dall'ufficio del concessionario alla riscossione territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente (ex art. 31 c. 2 D.P.R. 600/73, sul punto, tra le altre, Cass. Civ., sez. 6, ord. 33862/22).

Per ciò solo ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato.

*

Per tali argomentazioni, da ritenersi assorbenti, l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittima e deve essere annullata.

Sulla liquidazione delle spese processuali

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (criterio del "decisum"), della ridotta attività processuale svolta, della complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. 55/14, vengono liquidate come segue:

Fasi

Studio

Introduttiva

Istruttoria

Decisoria

A) Subtotale Euro

Oltre Euro per esposti, e così in **Euro** oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Alfonzo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara tenuta e condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in **Euro** di cui Euro per esposti, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Alfonzo;

Ivrea, 18.10.23

Il Giudice di Pace
Dott. Giampiero Caliendo

